

Allegato alla delibera di C.C. n° 146
del 17 DIC. 1990



COMUNE DI LAVAGNA
Comando Polizia Municipale

CITTÀ DI LAVAGNA

C.A.P. 16033

PROVINCIA DI GENOVA

P. IVA 00601910102

R E G O L A M E N T O S P E C I A L E (ATTUAZIONE D.M.I. 4 marzo 1987)

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 1

↳ Gli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali é conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

↳ Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

ART. 3

↳ Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicate al Prefetto.

ART. 4

L'arma in dotazione di cui all'art. 1 é una pistola marca Beretta semi-automatica calibro 9 mm short tipo 84 BB e F iscritta al n. 5002 del catalogo nazionale.

Armi di calibro diverso, sempre che rientrino in quelle consentite dalla legge, potranno essere di volta in volta deliberati dalla Giunta Municipale.

% % %



CITTÀ DI LAVAGNA

C.A.P. 16033

PROVINCIA DI GENOVA

P. IVA 00601910102

ART. 5

- I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agenti di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
 - servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale o delle sedi degli uffici del Corpo, ivi compreso il servizio di piantone, e degli immobili comunali;
 - servizi notturni;
 - servizi di pronto intervento;
 - servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4/3/1987, n° 145.

Per gli altri servizi di cui all'art. 4, comma 1°, n° 2 della Legge 7/3/1986, n° 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze.

ART. 6

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione, previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno determinata l'assegnazione.

Per gli altri servizi per i quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma 1°, n° 2, della legge n° 65/1986, l'arma è assegnata dal Comandante del Corpo.

L'arma assegnata deve essere versata al Comando all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento del Comandante; del Sindaco, o del Prefetto.

Dell'assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione sulla tessera di riconoscimento.



CITTÀ DI LAVAGNA

C.A.P. 16033

PROVINCIA DI GENOVA

P. IVA 00601910102

ART. 7

Il Comando é dotato di n° 2 registri:
- in uno dovranno essere annotate le armi in dotazione con la relativa descrizione del numero di matricola, del calibro, fabbricazione e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza;
- nell'altro verrà fatta menzione dell'assegnazione in via continuativa, nonché dei movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni.

ART. 8

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodirla diligentemente e curarne la manutenzione, deve evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente accessibili.

ART. 9

La sede del Corpo viene dotata di un apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave, con serratura di sicurezza tipo cassaforte in cui poter custodire un numero di armi non superiore a quindici e munizioni non superiori a due mila cartucce.

Nel caso di effettiva utilizzazione dell'armadio per custodire le armi e le munizioni di cui sopra, si dovranno osservare le disposizioni di cui agli articoli 15,16 e 17 del Regolamento Ministeriale a cui si fa riferimento.

ART. 10

L'aggiornamento dei registri di cui all'art.17, nonché le funzioni di consegnatario delle armi in dotazione sono svolte dal Comandante del Corpo che potrà delegare, previo nulla osta del Sindaco, il Vice Comandante o altro dipendente di livello non inferiore al sesto.



COMUNE DI LAVAGNA
Comando Polizia Municipale

CITTÀ DI LAVAGNA

C.A.P. 16033

PROVINCIA DI GENOVA

P. IVA 00601910102

ART. 11

Le spese relative all'addestramento al tiro, ivi compresa l'iscrizione al Tiro a Segno Nazionale, nonché l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni sono a carico del Comune.

ART. 12

Per le modalità di porto d'armi, i servizi in cui il porto medesimo è consentito anche al di fuori del territorio del Comune; l'addestramento al tiro ed in genere, per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M.I. del 4 marzo 1987 n° 145 ed a tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 13

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 2/5/1981 n. 286, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è assegnata, in via continuativa, l'arma in dotazione, dovranno partecipare, ogni quattro mesi, ad un corso di tiro ed aggiornamento, presso un tiro a segno nazionale, che rilascerà idoneo attestato, come previsto dalla legge.